

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la nomina dei membri dei Tribunali di espropriazione

(del 17 dicembre 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1. aprile 1972 l'entrata in vigore della legge di espropriazione, votata dal Gran Consiglio l'8 marzo 1971. Secondo l'art. 35 della legge sono istituiti nel Cantone due tribunali di espropriazione, l'uno con giurisdizione sul Sopraceneri con sede a Bellinzona e l'altro con giurisdizione sul Sottoceneri con sede a Lugano. Ogni tribunale è costituito da un magistrato, con requisiti di elezione corrispondenti a quelli richiesti per un Pretore, e da sei periti, con requisiti di elezione corrispondenti a quelli richiesti per gli assessori giurati cantonali. L'elezione è di competenza del Gran Consiglio. I presidenti sono nominati per un periodo quinquennale, i periti per un periodo triennale. Vi invitiamo quindi a voler procedere alla elezione dei presidenti e dei periti dei due Tribunali di espropriazione a' sensi dell'art. 35 della citata legge di espropriazione, ritenuto che il periodo di nomina scadrà per i presidenti il 31 dicembre 1976 e per i periti il 31 dicembre 1974.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli